



COMUNICATO UFFICIALE N. 344 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i CC.UU. n. 250/AA, 251/AA, 252/AA, 253/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 613 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico SANTOPADRE avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO SANTOPADRE, calciatore della A.S.D. Torrice Calcio (matr. 3.172.494) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 44 comma 1 del regolamento della L.N.D., nonché in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver, nella stagione sportiva 2017-2018, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore A.S.D. Torrice Calcio per il campionato di 1^a Categoria al posto dell'allenatore abilitato Sig. Luciano Giovanni Bellardini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico SANTOPADRE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Domenico SANTOPADRE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. **Ciro GOMMA** avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO GOMMA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, non tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 per alcuna società, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 44 del Regolamento della L.N.D e agli art. 34, 38 e art. 40 lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37 e 39 lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), nonché con riferimento al punto 2.2 lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, assunto di fatto, in assenza di regolare tesseramento, la conduzione tecnica sia della prima squadra della A.S.D. Tre Pini Matese partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Molise, dirigendo gli allenamenti infrasettimanali e le partite di campionato dalla panchina cui spesso accedeva in qualità di massaggiatore, sia della squadra partecipante al Campionato Allievi Regionali organizzato dal citato Comitato come risulta dalla relativa presenza, in veste di allenatore, nelle distinte di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. **Ciro GOMMA**;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. **Ciro GOMMA**;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ernesto GELOSO avente ad oggetto la seguente condotta:

ERNESTO GELOSO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, non tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 per alcuna società, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 44 del Regolamento della L.N.D e agli artt. 17, 34, 38 e 40 lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 17, 33, 37 e 39 lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto assunto, in assenza di regolare tesseramento, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Tre Pini Matese partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Molise, nonostante fosse titolare di un patentino scaduto sin dal 2015, come risulta dalla relativa presenza, in veste di allenatore, oltre che massaggiatore, nelle distinte di gara;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ernesto GELOSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ernesto GELOSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 481 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo FIORENTINI, Simone CICIOTTI, Marco IACOVOLTA e della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO FIORENTINI, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 38, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. Iacovolta Marco, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, categoria Giovanissimi Elite, stagione sportiva 17-18, privo di requisiti, qualifica e di tesseramento a tal titolo, essendo stato quest'ultimo tesserato dalla predetta società in qualità di Dirigente Accompagnatore, al fine di eludere la normativa di riferimento;

SIMONE CICIOTTI, allenatore tesserato per la società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, in concerto con se stesso, al sig. Iacovolta Marco (dirigente accompagnatore A.S.D. SAVIO CALCIO SRL), di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della Stagione Sportiva 2017-2018 in favore della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, categoria Giovanissimi Elite, Stagione Sportiva 17-18, privo di requisiti, qualifica e tesseramento a tal titolo;

MARCO IACOVOLTA, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto in favore della predetta società categoria Giovanissimi Elite, Stagione Sportiva 17-18, le mansioni di allenatore privo di requisiti, qualifica e di tesseramento a tal titolo;

A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo FIORENTINI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, Simone CICIOTTI e Marco IACOVOLTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig.

Fiorentini PAOLO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Simone CICIOTTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco IACOVOLTA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina